

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF ergoterapia – H+)

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Assicurazione per l'invalidità (AI), rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)
(detti in seguito assicuratori)**

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+–CAMS/CTM/UFAS/UFAM del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie di ergoterapia negli ospedali, si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie di ergoterapia negli ospedali, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

²La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni.

³Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

⁴Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

⁵La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuratori, l'Associazione svizzera degli ergoterapisti e la CRS.

Art. 3 Competenze

¹Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

²Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta di:

- a tre rappresentanti di H+,
- b tre rappresentanti del CAMS,
- c tre rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

²I rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono il CAMS.

³I rappresentanti del CAMS non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM, l'AI e l'AM.

⁴Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

⁵Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

⁶La presidenza è assunta da H+.

⁷La segreteria della CPF è gestita dal CAMS.

⁸La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

⁹Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare al Concordato degli assicuratori malattia svizzeri, Segreteria della CPF ergoterapia – H+, Römerstrasse 20, 4502 Soletta.

Art. 5 Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

Art. 6 Procedura

¹Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

³Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

⁴La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

⁵Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

⁶Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

⁷La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

Art. 7 Finanziamento

¹Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

²La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

³Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002.

²La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002, menzionata nell'articolo 1.

Aarau, Soletta, Lucerna, Berna, 15 dicembre 2001

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente: Il direttore:

P. Saladin

Concordato degli assicuratori malattia svizzeri

Il presidente: Il direttore:

Ch. Brändli M.-A. Giger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli